

ALLEGATO 34:

29.12.1956_sentenza commissariale 4836

fam. 3 copie

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL COMMISSARIO REGIONALE

Cron. N. 4836
Rep. N. 436

per la Liquidazione degli usi civici in Lombardia
e Basso Veneto, con sede in Milano

Dott. Luigi Gurgo

Consigliere della Corte Suprema di Cassazione

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione degli usi civici nel

COMUNE DI DUBINO (in Provincia di

Sondrio ;

e più specialmente lo scioglimento di una premiscuità di
usi esistente tra gli abitanti di Dubino ed i terrieri
di Cino aventi al presente od in avvenire la proprietà
di Ett. 2,14,40 nella località detta "PIAZZA3, sita in
Comune di Dubino, scioglimento proposto a mezzo del Pro-
getto 20 Luglio 1937 dell'Incaricato & Perito - Istruttore
Geom. Peduzzi di Como)

ATTORE IN OPPOSIZIONE

Il Comune di Dubino prefetto, in persona del suo Sindaco
"pro tempore", con il proc. d'omic. in Sondrio avv. Paolo
Cortese.

CONVENUTI

1°) VALEN A. Pietro fu Genaro .

COMUNE DI DUBINO	
-----*-----	
Arrivato - 8 MAR. 1957 =	
Protocollo N. <u>1000</u>	
Cat. <u>5</u> Classe <u> </u> Fasc. <u> </u>	

2°) BONETTI Francesco fu Martino

3°) BONETTI Pietro fu Giorgio ,

residenti in Cino, con il proc. e domic. Avv. Mario
Lusardi di Morbegno

in proprio e quali rappresentanti per procura speciale

9 Maggio 1953 Rep.N. 831 Not. Adolfo Greco di Bormio

degli altri terrereri di Cino proprietari di Ettari

2.14.40 nella già superiormente nominata località

~~XXXXXXXX~~ " PIAZZA " di Dubino, signori :

4 °) D'ANTONI G iorgio fu Pietro

5°) " Giovanni fu Bortolo

6°) CAMARRI Giulio fu Pietro

7 °) VALEN A Giovanni fu Giovanni

8°) VALEN A Natale fu Giorgio

9°) GIUMELLI Miche-le fu Antonio

10°) PONTALETTA Fiovanni fu Andrea

11°) ZANOLI Egidio fu Bartolomeo

12°) CAMARRI Giovanni fu Primo

13°) CALLINA Maria fu Battista

14°) GIUMELLI Matilde fu Pietro

15°) VAL ENA Davide fu Gennaro

16°) PONTALETTA Rocco fu Andrea

17°) GUSLINI Martino fu Martino

18°) RIZZI Angelo fu Giovan. Pietro

19°) COMALLI Serafino fu Giovanni;

688
12

1376

2064

27016

(3)

20) GIANCOLINI Amerigo fu Giovanni

21) GIUMELLI Mario di Pietro

22) CALIGARI Alfredo fu Giovanni

23) PONTALETTA Eiminia fu Andrea

24) ROMEGIOLI Giovanni fu Giuseppe

25) BONETTI Maria fu Andrea

26) PEDRANZINI Giovanni fu Lorenzo

tutti residenti a Cino,

27) BARRI Giovanni fu Giovanni-res. a Dubino; X

nonchè, ad integrazione del giudizio:

28) BONETTI Maria fu Andrea, predetta (N.25)

29) " Lucia fu Andrea

30) " Francesco fu Martino, predetto (N.2)

31) " Santina fu Giovanni

32) " Maria fu Giovanni

33) " Domenica fu Andrea in Romegioli

34) " Margherita di Giovanni in Pedrazzini

35) " Caterina fu Giovanni in Giumelli Antonio

36) " Maddalena in Caprile

37) " Margherita fu Andrea

38) CAMARRI Pietro fu Andrea

39) CAPORALI Antonio fu Antonio

40) CAMARRI Mariangela fu Andrea

41) DE GIANNI Maria fu Giovanni mar. Callina

42) D'ANTONI Bartolomeo fu Giorgio

(4)

- 43)DE ROMERI Giorgio fu Giorgio
- 44)DE ROMERI Remigio fu Remigio
- 45)DE ROMERI Giorgio fu Remigio
- 46)DE GIANNI Domenica fu Giovan Maria
- 47)DE GIANNI Andrea fu Giovan Maria
- 48)DE GIANNI Maddalena fu G.Maria
- 49)CAMARRI Linda fu Primo
- 50)CAMARRI Irma fu Primo
- 51)D'ANTONIO Pietro fu Giorgio
- 52)DE GIANNI Giorgio fu Andrea
- 53)DE GIANNI Giovami fu Andrea
- 54)DE GIANNI Maria fu Andrea
- 55)DE GIANNI Maria fu G.Maria
- 56)DE GIANNI Giovanni fu G.Maria
- 57)VALENA Giovanni fu Giovanni
- 58)DE ROMERI Paolo fu Gio Batta
- 59)DE ROMERI Giovanni " " "
- 60)DE ROMERI Giorgio " " "
- 61)DEROMERI Paolo fu Giorgio
- 62)GIROLA Domenica fu Simone Ved.Calligari
- 63)CALLIGARI Margherita fu Pietro
- 64)CALLIGARI Assunta fu Pietro
- 65)CALLIGARI Alfredo fu Giovanni, predetto(N.22)
- 66)GIUNELLI Domenica fu Pietro
- 67) " Giovanna fu Pietro

- 68) GIUMELLI Giovanni fu Giorgio
69) " Giovanni fu Pietro
70) GIROLA Domenico fu Simone mar. Calligari Pietro
71) GIUMELLI Pietro fu Michele
72) " Antonio " "
73) " Maria " " ved. Zanoli
74) " Maria di Pietro
75) " Matilde di Pietro, predetto (N. 14)
76) " Emilia fu Pietro
77) " Margherita fu Pietro marit. Colturi
78) MARTOLO Maria fu Giovanni
79) " Maddalena fu Giovanni
80) DE ROMERI Giovanni fu Battista
81) MARTOLO Giovanni di Domenico
82) " Maddalena " "
83) " Maria " "
84) " Domenico " "
85) " Margherita " "
86) PEDRANZINI Alberto di N.N.
87) " Giorgio di N.N.
88) PONTALENTA Andrea di Pietro
89) " Pietro " "
90) " Maddalena " "
91) " Giovanni " "
92) " Pietro fu Andrea

- 93) ROSSATTI Anna fu Pietro
- 94) " Emilio fu Pietro
- 95) " Ermelinda "
- 96) " Maria fu Pietro
- 97) PAIERI Angelina fu Antonio
- 98) RIZZI Maria fu Domenico
- 99) ROSSATTI Margherita fu Francesco
- 100) ROMEGIOLI Giovanni fu Giuseppe (predetto N. 24)
- 101) VALENA Pietro fu Gennaro (" N.I)
- 102) " Davide fu Gennaro (" N.15)
- 103) " Maddalena fu Gennaro
- 104) " Heronica fu Gennaro
- 105) PAGANETTI Maddalena
- 106) VALENA Pietro fu Pietro detto Pedrola
- 107) " Domenica fu Pietro in Gallina
- 108) " Rosa in Giunelli
- 109) " Giorgio fu Natale
- 110) " Natalina fu Gio. Batta
- 111) " Fortunato fu Gio. Batta
- 112) " Gio Batta fu Gio. Batta
- 113) ZANOLI Maria fu Carlo
- 114) " Maria fu Martino
- tutti residenti in Cino
- 115) ZANOLI Geom. Giovanni - Residente a Mantello.

CONCLUSIONI

L'Avv. Paolo Cortese per il Comune di Dubino :

" Piaccia al Commissario degli usi civici, giudicare:
Disattendere tutte le istanze dei concludenti Bonetti
e Valena per ciò che concerne la rappresentanza di
un' Associazione agraria mai esistita, e di ogni diritto
individuale .

Condannarsi Valena e Bonetti alle spese di 1° e 2°
grado di rinvio .

9 IN IPOTESI : Sempre ferma la reiezione delle domande
di costoro per ciò che concerne l'Associazione Agraria ,
determinare i diritti dei singoli in debite propo-
zioni .

In questo caso spese di 1° e 2° giudizio a carico dei
soccumbenti, e quelle di giudizio in rapporto alla
soccumbenza .

Ed agli effetti della domanda proposta in sede di
ipotesi rinnettersi al Commissario Consulente d'Ufficio
e che sia della zona, perchè egli abbia ad accertare
i diritti di Valena e Bonetti alla stregua pura e sempli-
ce del contenuto del Lodo Malaorica, e qualora questi
diritti fossero di tale meschina entità da non po-
tersi raggruppare in unità agraria stabilisce il
canone enfiteutico da costoro/ devoluto al Comune,
egli dovrà inoltre stabilire quale sia l'estensione
in concreto cioè dal punto di vista economico territoriale del

Diritti di pascol o di costare rispetto alle bovine,
come alle capre nonchè quali i loro diritti di taglio
di legna da brucio e da costruzione .

L'AVV. MARIO LUSARDE PER I SUOI CLIENTI SUINDICATI :

dato atto che i concludenti per motivi di economia
e scopo conciliativo, si sono resi acquiescenti al
giudicato 13 Giugno 1951 della Corte d'Appello di Roma,
dichiarandosi altresì disposti ad accettare transatti-
vamente un'assegnazione di Ett. 15 (QUINDICI) del terreno
in contestazione, quando questo venga prescelto intera-
mente a monte del Sentiero "SASSO QUAGENTO", ovvero
Ett. 11 (UNDICI) , di cui Ett. 2 da scegliersi imme-
diatamente a Valle del predetto Sentiero. Piaccia al sig.
Commissario:

Fatto richiamo all'istrumento Notarile dei proprietari
della "Piazza" col/ quale delegano in tale loro veste
Bonetti Francesco e Valena Pietro a difenderli e rap-
presentarli nel giudizio :

a) Liquidare ai proprietari di Cino dei terreni alla
"Piazza" i diritti esistenti e loro riconosciuti sui
mappali siti nel territorio di Dubino e di cui verte
lite, mediante assegnazione a favore dei medesimi di
una quota o porzione in piena proprietà, così come
equamente riterrà stabilire l'ufficio .

¶ b) Determinare e liquidare altresì ai predetti pro-

prietari di Cino, la quota proporzionale loro spettante del ricavo incassato dal Comune di Dubino dalla vendita di legname d'opera e legna, avvenuta durante il corso delle operazioni per la scioglimento e liquidazione dei diritti di cui è causa.

e) Dichiararsi in ogni caso compensate fra le parti le spese tutte di lite, e porsì a carico delle parti stesse, quelle amministrative in ragione e rapporti degli assegni statuendi *.

O M I S S I S

P . Q . M .

IL COMMISSARIO REGIONALE

Reietta ogni contraria istranza, eccezione e deduzione, provvede come appresso :

1°) Dichiarata sciolta la promiscuità di diritti esistente in base al Rogito Malacrida del 12 Giugno 1612 tra il Comune di Dubino e gli abitanti di Cino proprietari delle 32 pertiche (Ett. 2.14.40) in località "PIAZZA", in epigrafe nominativamente indicati, assegnando agli stessi Ett. 11.61.00 di terreni del valore di Lire 252.520,00 (LIRE DUECENTOCINQUANTADUEMILACINQUECENTOVENTI .).

2° Rimette la pratica in sede amministrativa mandando all'Istruttore-perito Geom. Giuseppe Picchi di compilare, sulla base della sua relazione 30 Novembre 1955, il progetto divisionale ed il relativo Fipo di Frazionamento .

11.61/15
116.1
58
P. Q. M.

(10)

3°) Pone le spese della presente procedura amministrativa a carico del Comune di Dubino e dei proprietari di cui sopra in proporzione dei rispettivi assegni e dichiara compensate le spese di lite salve quelle della presente sentenza e successive come di regola che pone a carico del Comune di Dubino .

4°) Dichiaro di diritto la provvisoria esecuzione (Art. 31 ult. capov. Legge 16/6/1927 N. 1766).

5°) La presente sentenza non è soggetta ^{me'} a Voltura nè a trascrizione, poichè a tale provvedimento sarà assoggettato il Decreto di questo Commissariato Regionale che approverà il progetto di divisione .

MILANO 29 Dicembre 1956

IL COMMISSARIO

FIRM. Gargo

IL CANCELLIERE

firm. Angelo Lino Milani

Depositata in questa Cancelleria oggi 31 Dicembre 1956

IL CANCELLIERE firm Angelo Lino Milani

Registrata a Milano li 10 Gennaio 1957 al N. II439-

Vol. N. 414) Serie Seconda - Mod. Primo - Atti Giudiziari -

Esatte dal Cancelliere L. 1024 .

IL PROCURATORE SUPPL. REGGENTE

firm. Reg. U. Di Muro

E' estratto conforme all'originale che si rilascia per uso di notifica a norma dell'Art. 2 della Legge 10 Luglio 1930 N. 1078.

IL CANCELLIERE
(Angelo Lino Milani)



(II)

RELAZIONE DI NOTIFICA

A' ~~termini~~ termini dell'art. 2 della legge 10 Luglio 1930 N. 1078, dalla Cancelleria del Commissariato Regionale usi civici di Milano, mediante invio del dispositivo della Sentenza che precede, si notifica d'ufficio a ciascuna delle parti, col mezzo del servizio postale e ~~avviso~~ avviso di ricevimento ed in plico raccomandato distinto dal numero risultante dalla ricevuta allegata all'estratto originale, del quale pertanto una copia simile si trasmette al Sig. SINDACO del Comune di DUBINO domic. presso avv. Paolo Cortese - Sondrio -

Milano

6 MAR. 1957

IL CANCELLIERE

(Angelo Lino Milano)

